REGOLAMENTO (CEE) N. 1524/71 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1971

relativo alle modalità d'applicazione per quanto concerne gli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino o della canapa [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che col regolamento (CEE) n. 1172/71, del 3 giugno 1971 [2], il Consiglio ha stabilito le norme generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa ; che per quanto concerne la concessione di questi aiuti devono essere adottate modalità d'applicazione ;

considerando che, per conseguire gli obiettivi perseguiti con la concessione di detti aiuti, è opportuno far ricorso solo a detentori di fibre che siano in grado di garantire, per la loro attività passata e per la loro esperienza professionale, che l'ammasso sarà effettuato in modo soddisfacente e che dispongono d'installazioni idonee ;

considerando che, per fissare la quantità minima al di sotto della quale non possono essere conclusi i contratti, occorre tener conto della struttura delle imprese di produzione e commercializzazione di fibre;

considerando che, onde garantire l'applicazione uniforme del regime di aiuti e migliorarne l'efficacia, è necessario che i contratti siano conclusi secondo un formulario il più possibile uniforme in tutta la Comunità e sufficientemente esatto per consentire l'identificazione del prodotto di cui trattasi ;

considerando che, per tener conto degli usi commerciali, occorre ammettere un certo margine di variazione delle quantità convenute ;

considerando che è auspicabile prevedere disposizioni uniformi per la fissazione e il pagamento dell'ammontare degli aiuti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la concessione degli aiuti all'ammasso di fibre di lino e di canapa.

Articolo 2

I contratti di ammasso di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70, in appresso denominati « contratti », possono essere conclusi solo con detentori di fibre di origine comunitaria che :

a) esercitano un'attività nel settore del lino o della canapa e, per quanto concerne il lino, siano iscritti a questo titolo in un registro pubblico di uno Stato membro ;

b) dispongano, per l'ammasso, d'installazioni idonee.

Articolo 3

1. Possono formare oggetto di contratto solo le fibre di lino e di canapa

a) di qualità sana, leale e mercantile ;

b) per le quali si può verificare che sono state prodotte nella Comunità, e

c) che hanno formato oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1523/71 [3].

2. I contratti sono conclusi unicamente per una quantità minima di 10.000 kg di lino o di 2.500 kg di canapa.

Articolo 4

1. Nel contratto devono figurare le seguenti indicazioni :

a) nome, cognome e indirizzo del detentore ;

b) nome e indirizzo dell'organismo d'intervento ;

c) luogo d'ammasso ;

d) natura, origine, qualità (fibre lunghe o fibre corte) e quantità del prodotto da immagazzinare ;

e) ammontare dell'aiuto ;

[1] GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 123 del 5. 6. 1971, pag. 7.

[3] Vedasi pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

f) date relative all'esecuzione del contratto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1172/71.

2. Il contratto prevede i seguenti obblighi per l'organismo d'ammasso :

a) conferire all'ammasso e immagazzinare a suo conto e rischio, nel periodo previsto, il quantitativo convenuto del prodotto ;

b) depositare il prodotto in partite facilmente identificabili ;

c) comunicare ogni mese all'organismo d'intervento i quantitativi di fibre di origine comunitaria da esso detenuti e

d) consentire all'organismo d'intervento di controllare in qualsiasi momento l'osservanza di tutti gli obblighi previsti nel contratto.

3. L'obbligo di attenersi al quantitativo stabilito è considerato soddisfatto se è stato conferito all'ammasso almeno il 95 % o al massimo il 105 % di detto quantitativo.

Articolo 5

L'ammontare dell'aiuto è fissato mensilmente e per 100 kg. L'aiuto è versato per il peso netto constatato del conferimento.

Articolo 6

Il pagamento dell'aiuto ha luogo al più tardi nel termine di otto settimane dalla scadenza del contratto.

Articolo 7

1. Salvo casi di forza maggiore, l'aiuto non è pagato se il detentore non adempie gli obblighi che gli incombono in virtù del contratto.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento determina le misure da esso ritenute necessarie in seguito alle circostanze addotte. Tali misure possono prevedere in particolare l'erogazione dell'ammontare dell'aiuto dovuto sulla base del prorata del quantitativo immagazzinato e della durata effettiva dell'immagazzinamento.

Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione delle circostanze da essi considerate come casi di forza maggiore, nonché delle misure a tal fine adottate.

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il modello del contratto.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire il controllo sull'osservanza dei contratti conclusi.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI